REGOLAMENTO (CE) N. 2715/94 DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 1994

che stabilisce norme specifiche in materia di pagamenti compensativi per taluni seminativi irrigui

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 920/94 [2], in particolare l'articolo 12,

visto il regolamento (CE) n. 231/94 del Consiglio, del 24 gennaio 1994, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi [3], in particolare l'articolo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1765/92, i piani di regionalizzazione possono differenziare tra superfici irrigate e non irrigate;

considerando che, per evitare l'incremento delle superfici irrigate, è stata prevista l'istituzione di una superficie massima, fissata per regione di produzione, ammissibile al pagamento compensativo sulla base della resa ottenuta nelle superfici irrigate; che occorre precisare le modalità della determinazione di tali superfici, in particolare per quanto riguarda la definizione del concetto di irrigazione;

considerando altresì che è opportuno disporre che in caso di superamento simultaneo in una data regione della superficie di base e del massimale fissato per le superfici irrigate, venga applicato soltanto l'adeguamento che comporti la maggiore riduzione dei pagamenti compensativi;

considerando che, essendo il regolamento (CEE) n. 1765/92 stato modificato dal regolamento (CE) n. 231/94, per quanto riguarda le superfici irrigate in tempi molto recenti, non è stato possibile adottarne le modalità di applicazione prima che i coltivatori procedessero alle semine per la campagna di commercializzazione 1994/1995; che l'applicazione di tutte le norme e sanzioni previste dal regolamento (CEE) n. 1765/92 sarebbe pertanto inopportuna per la campagna 1994/1995; che sono quindi necessarie misure specifiche per facilitare il passaggio dal regime istituito dal regolamento (CEE) n. 1113/93 della Commissione [4] al nuovo regime;

considerando che il presente regolamento sostituisce le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1113/93 che ha introdotto norme specifiche temporanee in materia di pagamenti compensativi per taluni seminativi irrigui; che è pertanto necessario abrogare tale regolamento;

considerando che il comitato di gestione congiunto per i cereali, per i grassi e per i foraggi essiccati non ha espresso alcun parere entro il termine stabilito dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1995/1996 e le campagne successive, i pagamenti compensativi sulla base della resa « irrigua » di cui all'articolo 3, paragrafo 1, quinto comma del regolamento (CEE) n. 1765/92 vengono concessi in conformità degli articoli da 2 a 6 del presente regolamento.

Articolo 2

I massimali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, quinto comma del regolamento (CEE) n. 1765/92 sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Qualora vengano simultaneamente superati il massimale indicato nell'allegato del presente regolamento e la superficie di base di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1765/92, si applica soltanto la riduzione più elevata delle due riduzioni previste rispettivamente all'articolo 2, paragrafo 6, primo trattino e all'articolo 3, paragrafo 1, sesto comma, prima frase del regolamento (CEE) n. 1765/92.

Il primo comma lascia impregiudicate le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 6, primo trattino e dell'articolo 3, paragrafo 1, sesto comma, prima frase del regolamento (CEE) n. 1765/92.

Articolo 4

Per i semi oleosi, gli Stati membri devono applicare in ogni regione lo stesso metodo per le colture irrigue e per quelle non irrigue nel calcolare l'importo di riferimento regionale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1765/92.

Articolo 5

1. Gli Stati membri definiscono le norme in base alle quali una superficie può essere considerata irrigata nel corso di una campagna. Nell'ambito di tali norme essi determinano:

[1] GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.
[2] GU n. L 106 del 27. 4. 1994, pag. 14.
[3] GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 2.
[4] GU n. L 113 del 7. 5. 1993, pag. 14.

— l'elenco dei seminativi per i quali può essere versato il pagamento compensativo calcolato sulla base di rese irrigue ;

— il materiale di irrigazione di cui deve disporre il coltivatore ; tale materiale deve essere commisurato alle superfici da irrigare e consentire l'alimentazione idrica necessaria per il normale sviluppo della pianta durante l'intero ciclo vegetativo ;

— il periodo di irrigazione che va preso in considerazione.

2. Nella domanda di aiuto « per superficie », i produttori indicano separatamente le superfici irrigate e quelle non irrigate. Gli Stati membri verificano se le domande presentate ai fini di un pagamento « irriguo » rispondono alle norme di cui al paragrafo 1. Se tali norme non sono rispettate, si applicano le sanzioni previste dal regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione (1) in ragione della superficie di cui trattasi.

Articolo 6

Nelle regioni in cui si applicano le disposizioni del presente regolamento :

a) per determinare la condizione di « piccolo produttore » ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1765/92, si considerano tutti i dati contenuti nella domanda per superficie del produttore stesso e si tiene conto sia delle rese irrigue, sia di quelle non irrigue ;

b) i pagamenti compensativi accordati per i seminativi nel quadro del regime generale e del regime semplificato vengono effettuati in base alla resa irrigua per le superfici corrispondenti ed in base alla resa non irrigua per le altre superfici ;

c) i pagamenti compensativi accordati per le superfici ritirate dalla produzione sono effettuati :

— per la campagna 1994/1995, in base alla resa media fissata per la regione ;

— per la campagna 1995/1996 e le campagne successive, in base alla resa delle colture non irrigue della regione.

Articolo 7

Per la campagna di commercializzazione 1994/1995, i pagamenti compensativi sulla base della resa « irrigua » vengono concessi in conformità degli articoli da 2 a 8 del presente regolamento. Le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1 — salvo quelle del quinto comma — del regolamento (CEE) n. 1765/92 non si applicano alla campagna 1994/1995.

Il disposto dell'articolo 3, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 1765/92 non si applica alla campagna di commercializzazione 1994/1995 nel caso in cui l'eventuale incremento della resa media sia dovuto all'inclusione di nuove superfici irrigate nel massimale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, quinto comma dello stesso regolamento.

Articolo 8

1. Qualora le superfici per le quali è richiesto un pagamento compensativo in base a una resa specifica irrigua superino il massimale fissato nell'allegato, i pagamenti compensativi calcolati al tasso previsto per la resa irrigua vengono proporzionalmente ridotti per la regione di cui trattasi.

2. Qualora risultino contemporaneamente superati sia il massimale fissato nell'allegato del presente regolamento, sia la superficie di base definita all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1765/92, non si applicano entrambe le riduzioni previste, ma soltanto quella più elevata.

Articolo 9

Il regolamento (CEE) n. 1113/93 è abrogato.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1994/1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 391 del 31. 12. 1992, pag. 36.

ALLEGATO

GRECIA

(in ha)

Zona I:	218 002
Zona II:	4 057

FRANCIA

(in ha)

Regione	Massimale irriguo Totale	Granturco	Altri cereali	Soia
Ain	16 615			5 000
Aisne	750			0
Allier A	5 155			283
Allier B	6 333			419
Alpes-de-Haute-Provence	7 223			1 117
Ardèche	2 830			123
Ariège	14 926			2 176
Aude A	9 032			1 797
Aude B	784			50
Aveyron	5 193			10
Cantal	1 397			0
Charente	28 874			55
Charente-Maritime	69 973			30
Cher	25 944			287
Côte-d'Or	1 200			1 200
Drôme	24 946			1 600
Eure-et-Loir	50 293			367
Gard	1 539			193
Haute-Garonne	54 883			8 550
Gers	76 526			9 500
Hérault	1 850			112
Indre	16 287			113
Indre-et-Loire	17 291			175
Isère	16 043			1 400
Jura B	3 818			543
Loir-et-Cher	25 905			150
Loire	7 496			0
Haute-Loire A	520			0
Haute-Loire B	449			0
Haute-Loire C	100			0
Loire-Atlantique	8 078			0
Loiret	48 009			342
Lot A	1 919			178
Lot B	5 801			137
Lot-et-Garonne	59 685			7 200
Maine-et-Loire	27 597			218
Mayenne	2 490			9
Nièvre	6 066			400
Puy-de-Dôme A	6 625			100
Puy-de-Dôme B	430			0
Pyrénées-Orientales	254			19

(in ha)

Regione	Massimale irriguo Totale	Granturco	Altri cereali	Soia
Rhône	6 992			648
Haute-Saône	977			977
Saône-et-Loire	532			136
Saône-et-Loire	2 959			757
Sarthe	24 295			77
Haute-Savoie	608			13
Seine-et-Marne	190			190
Deux-Sèvres	26 855			69
Somme	250			0
Tarn	23 299			5 859
Tarn-et-Garonne	43 330			6 200
Var	2 072			337
Vendée	45 875			25
Vienne	36 377			76
Vaucluse	1 102			102
Yonne	3 820			320
Hautes-Alpes	80	0		80
Bouches-du-Rhône	553	0		553
Dordogne A	30 387	26 796	3 177	539
Gironde A	35 738	35 400		440
Landes	105 475	103 318		2 805
Pyrénées-Atlantiques	22 150	19 608		3 306
Hautes-Pyrénées	30 034	28 677		1 765
Bas-Rhin	17 373	16 835		700
Haut-Rhin	41 181	39 620		2 030
Savoie	375	299		98